

La Corte costituzionale respinge i dubbi di costituzionalità della norma che ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media i soli docenti che abbiano maturato un'esperienza pratica nella stessa classe di concorso.

Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2018, n. 62 – Pres. Lattanzi, Red. Amato

Pubblica istruzione – Personale docente – Corso abilitante per la classe di concorso 77/A – Ammissione – Esperienza di insegnamento nella stessa classe di concorso – Necessità – Questione infondata di costituzionalità.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente l'accesso al corso abilitante per la classe 77/A ai soli docenti che abbiano maturato un'esperienza pratica di insegnamento nella stessa classe di concorso (1).

(1) I. - Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale esamina la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 5 luglio 2017, n. 3299 (oggetto della [News US in data 14 luglio 2017](#).) e avente ad oggetto la previsione di cui all'art. 2, comma 4 bis, decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, ai fini della ammissione al corso abilitante per la classe 77/A, richiede, tra gli altri requisiti, l'aver prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (cioè nella stessa classe di concorso 77/A), con conseguente esclusione di chi abbia maturato analogo servizio presso la scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 2 cit., rubricato "*disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento*", al comma 4 bis, prevede uno speciale percorso abilitativo relativo alla classe di concorso 77/A, "*strumento musicale nella scuola media*", istituita con DM Istruzione 6 agosto 1999, avente ad oggetto "*riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media*". Si tratta della previsione di un percorso agevolato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella classe 77/A cui sono ammessi "*i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A*".

La fattispecie che ha condotto all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3299 del 2017 riguardava un insegnante di pianoforte non ammesso al corso abilitante perché, pur essendo abilitato nelle classi di concorso 31/A e 32/A, aveva però prestato servizio nella scuola secondaria di secondo grado, quindi in classe di concorso diversa da quella prevista

dalla disposizione richiamata (poiché la classe 77/A riguarda l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).

Nel primo grado di giudizio il T.a.r. per il Lazio aveva respinto il ricorso dell'insegnante, sul rilievo che l'esclusione dal corso abilitante era imposta dalla richiamata disposizione dell'art. 2, comma 4 *bis*, del decreto-legge n. 97 del 2004 e che la relativa questione di costituzionalità fosse manifestamente infondata. In appello, il Consiglio di Stato, sez. VI, pur ribadendo che la disposizione censurata non consentiva una interpretazione estensiva, nel senso cioè di ammettere al corso anche docenti che avessero prestato servizio in classi diverse dalla 77/A, ha ritenuto tuttavia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione medesima. In particolare la questione è stata ritenuta rilevante, anche se l'insegnante, in forza di un provvedimento di autotutela dell'Amministrazione, ha ottenuto l'ammissione al corso e quindi conseguito l'abilitazione, poiché lo stesso prospetta comunque utilità che potrebbero derivargli dall'accoglimento dell'appello, ritenendo di poter conseguire un ristoro per mancato guadagno dovuto al ritardo nell'immissione in ruolo; è stata ritenuta altresì non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 Cost., *"in quanto tratta irragionevolmente in modo difforme situazioni analoghe"*, poiché la norma stessa *"preclude una possibilità di miglioramento professionale ad un soggetto potenzialmente più qualificato di quelli direttamente da essa contemplati, ovvero a chi abbia in concreto insegnato lo strumento in una scuola di grado superiore"*.

Nell'ordinanza n. 3299 del 2017 il Consiglio di Stato, sez. VI, conclude nel senso che *"appare pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 4 bis del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143 sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost, nella parte in cui non ammette al corso abilitante per la classe di concorso 77/A previsto dallo stesso art. 2 i soggetti i quali, in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 32/A, abbiano prestato per il periodo minimo di 360 giorni indicato dalla norma servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di secondo grado"*.

II. - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.

La sentenza è motivata nei termini seguenti:

- a) la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto la legittimità della disciplina delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento e la non irragionevolezza della correlata previsione del requisito del servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a determinate classi di concorso, poiché l'insegnamento prestato non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto

di ruolo cui si intende accedere, così che, nel caso in esame, la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice rimettente porta ad escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore;

- b) nella specie viene infatti in considerazione l'insegnamento di strumento musicale all'interno delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, specifico corso di studi istituito con la legge n. 124 del 1999, in attuazione della quale è stata anche introdotta la classe di concorso 77/A; ciò è indicativo della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo;
- c) di converso, nelle scuole secondarie superiori l'insegnamento dello strumento musicale era previsto esclusivamente negli istituti magistrali, con carattere facoltativo ed in funzione soltanto ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica, il che esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole secondo modalità necessariamente diverse;
- d) né rileva la circostanza, evidenziata dalla parte privata costituita, che nell'istituto scolastico in cui ha prestato servizio siano stati realizzati progetti sperimentali di didattica musicale nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta a singoli istituti; la stessa natura sperimentale della didattica dello strumento musicale in alcuni istituti scolastici superiori ne indica il carattere non ordinario e conferma che, in via generale, tale insegnamento non era previsto dai programmi curriculari della scuola superiore; del resto l'assoluta specialità del servizio in concreto prestato in questo progetto sperimentale ha portato l'Amministrazione, in via di autotutela, ad ammettere il ricorrente a partecipare al corso di abilitazione dal quale era stato inizialmente escluso;
- e) va rilevata, la natura eccezionale e derogatoria della disciplina dell'ammissione ai corsi speciali abilitanti attraverso i quali si vuol consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, con percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego; da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso;
- f) ne consegue che non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi; al contrario il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli

insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare – in modo efficiente e con la dovuta tempestività – i docenti da destinare all’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.

III. - Per completezza si segnala quanto segue:

- g) sui corsi speciali per il conseguimento attraverso percorsi agevolati dell’abilitazione all’insegnamento:
 - g1) Corte cost. 23 maggio 2008, n. 167 in *Foro it.*, 2008, I, 2085, che dichiara la incostituzionalità dell’art. 2, comma 7 *bis*, d.l. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in l. 4 giugno 2004 n. 143, nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999 n. 153 e 7 febbraio 2000 n. 33, emanate in attuazione della l. 3 maggio 1999 n. 124;
 - g2) Corte cost. 7 maggio 2004, n. 136 in *Foro it.*, 2004, I, 1982, che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 6° comma bis, d.l. 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, in l. 27 ottobre 2000 n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei trecentosessanta giorni di servizio entro il 27 aprile 2000, in riferimento agli art. 3, 4 e 97 Cost.;
- h) sul requisito del servizio prestato per la partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione v. Corte cost., 22 luglio 1999, n. 343 in *Foro it.*, 2000, I, 1064 e *Giust. civ.*, 1999, I, 2901, ove si legge l’affermazione, ripresa nella sentenza in rassegna, secondo cui *“l’insegnamento prestato non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l’insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere”*;
- i) sulla nozione di norma eccezionale anche in contrapposizione a quella di norma speciale v. CIAN, in CIAN – TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2014, 43 ss.; MARTINEZ, *Diritto costituzionale*, Milano, 2013, XII ed., 42 ss.